

## Fiscal Flash

La notizia in breve

**N. 109**

13.04.2012

### **Imu: versamento e codici tributo**

**Categoria:** Imposte locali

**Sottocategoria:** IMU

Con due provvedimenti e una risoluzione, tutti del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità di versamento, sforna i nuovi modelli F24 e F24 Accise e istituisce gli appositi codici tributo per pagare l'imposta municipale propria introdotta dalla manovra Salva Italia che manda in soffitta l'Ici. L'Agenzia precisa che il versamento deve avvenire con il modello F24 e per i titolari di partita IVA in modalità telematica. La stessa Amministrazione aggiorna con le relative modifiche, i modelli F24 ed F24 Accise, istituendo i nuovi codici tributo e ricodifica quelli relativi all'Ici. I nuovi codici saranno operativi dal prossimo 18 aprile 2012.

[Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012](#)

#### **Premessa**

Con due distinti provvedimenti del 12 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate detta le modalità di versamento dell'Imu, nonché approva le modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise per l'esecuzione del versamento dell'imposta municipale propria. Con la risoluzione n. 35/E sempre del 12 aprile invece vengono istituiti gli appositi codici tributo.

#### **L'Imu nella manovra Salva Italia**

E' stato l'articolo 13 del D.L. n. 201/11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta manovra Salva Italia, ad anticipare in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) agli immobili situati nei comuni di tutto il territorio nazionale che sostituisce la precedente Ici.

In particolare, il comma 12 dell'articolo, del D.L. n. 201/11 stabilisce che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**Provvedimento  
direttoriale n°  
prot.  
53909/2012**

**L’F24 e i titolari  
di partita IVA**

**Struttura di  
gestione e  
Agenzia delle  
Entrate**

**Modifiche al  
modello F24**

Così con il provvedimento direttoriale, n° prot. 53909 del 12 aprile 2012, l’Agenzia individua le modalità di versamento dell’IMU e le informazioni che la stessa Amministrazione finanziaria trasmette telematicamente ai comuni per la gestione dell’imposta.

Il provvedimento delle Entrate del 12 aprile 2012 precisa infatti che i versamenti dell’Imu, insieme ai relativi interessi e sanzioni, devono essere eseguiti esclusivamente usando il modello F24.

I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti solo con modalità telematiche.

La struttura di gestione, indicata dal decreto legislativo n. 241/1997, ha il compito di accreditare ai Comuni le somme che spettano a essi.

Spetta poi all’Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale, di trasmettere agli stessi Comuni, solo con modalità telematiche, appositi flussi informativi che devono contenere:

- dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti;
- estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti;
- dati dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;
- dati delle regolazioni contabili effettuate dalla *struttura di gestione* per effetto delle operazioni di cui alla lettera c).

Con il provvedimento n° prot. 53906 del 12 aprile 2012 invece l’Agenzia approva le modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise per eseguire i versamenti unitari relativi all’Imu.

In particolare nel modello F24 vengono apportate le modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

a) da “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI ” a “ SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”;


b) da “detrazione ICI abitazione principale” a “ detrazione”;

c) nella “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI” riquadro INAIL, da “posizione assicurativa numero” a “codice ditta”;

d) da “Autorizzo addebito su conto corrente bancario n.\_\_\_\_\_cod. ABI\_\_\_\_CAB\_\_\_\_\_” a “Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN\_\_\_\_\_”.

## Le modifiche dedicate all'Imu nel nuovo modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc.	Saldo immobili	numero	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
+/- SALDO (G-H)										
detrazione _____ <b>TOTALE G</b> _____ <b>H</b> _____										
SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI										
<b>INAIL</b>										
codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati		importi a credito compensati			
+/- SALDO (I-L)										
_____ <b>TOTALE I</b> _____ <b>L</b> _____										
codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati		importi a credito compensati		
+/- SALDO (M-N)										
_____ <b>TOTALE M</b> _____ <b>N</b> _____										
<b>FIRMA</b>					<b>SALDO FINALE</b>					
EURO + _____ ,										
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)										
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno			
giorno	mese	anno	AZIENDA		CAB/SPORTELLI		n.ro _____			
							tratto / emesso su _____			
							cod. ABI		CAB	
Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN <b>IT</b> _____ firma _____										



Il nuovo modello F24, con le modifiche di cui sopra, è reso disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## F24 preesistente

L'Agenzia precisa che il modello F24 preesistente alle modifiche in essere per il versamento dell'Imu, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013. In tal caso, il versamento dell'IMU è esposto nella sezione ICI e altri tributi locali del modello "F24" preesistente (si veda fac simile seguente).

### La sezione dedicata all'Ici nel modello F24 preesistente

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
								+/- SALDO (G-H)	
detrazione ICI abitazione principale						<b>TOTALE G</b>		<b>H</b>	

## Modifiche al modello F24 Accise

Anche il modello F24 Accise subisce modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- da "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" a "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- da "detrazione ICI abitazione principale" a "detrazione";
- da "Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ cod. ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_" a "Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN \_\_\_\_\_".

### Le modifiche dedicate all'Imu nel nuovo modello F24 Accise

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Immob. Ravv. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
								+/- SALDO (G-H)	
detrazione						<b>TOTALE G</b>		<b>H</b>	

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE				Pagamento effettuato con assegno <input type="checkbox"/> bancario/postale		
			AZIENDA		CAB/SPORTELLI		n.ro _____ <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale		
giorno	mese	anno					tratto / emesso su _____		
						cod. ABI		CAB	
Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN					firma _____				

Con la risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l'Agenzia istituisce anche gli appositi codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di Imu.

In particolare tali codici sono:

- 3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE";
- "3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";
- "3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE";
- "3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO";
- "3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";
- "3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";
- 3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE";
- "3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";
- "3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";
- "3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

Nella suddetta risoluzione, l'Agenzia precisa anche le modalità di compilazione del modello F24, per cui:

- ✓ i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni;
- ✓ nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ;
- ✓ nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- ✓ nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- ✓ nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo (se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle);

- ✓ nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- ✓ nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento (nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata).

The diagram shows a portion of a tax form titled "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI". The form has several columns: "codice ente/codice comune", "Immob. variat. Acc. Saldo", "numero immobili", "codice tributo", "rateazione/mese rit.", "anno di riferimento", "importi a debito versati", and "importi a credito compensati". At the bottom, there are fields for "debitazione", "TOTALE G", and "H", followed by "SALDO (G-H)".


Callouts with arrows point to specific fields:

- "Barrare se pagamento è ravvedimento" points to the "Ravv." column.
- "Barrare se pagamento è saldo" points to the "Saldo" column.
- "Indicare n. immobile (max 3 cifre)" points to the "numero immobili" column.
- "Codice catastale del Comune" points to the "codice ente/codice comune" column.
- "Barrare se pagamento si riferisce acconto" points to the "Acc." column.
- "Codici tributo" points to the "codice tributo" column.
- "Anno d'imposta del pagamento" points to the "anno di riferimento" column.

### Codici tributo per l'Ici: ricodifica

Con la stessa risoluzione, l'Agenzia precisa che i codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l'esposizione nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" e la modalità di compilazione del modello F24, vengono ricodificati come segue:

- da "3901" a "3940" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale";
- da "3902" a "3941" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli";
- da "3903" a "3942" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili";
- da "3904" a "3943" denominato "Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati".



## Decorrenza dal 18 aprile 2012

Si precisa inoltre che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili, mentre restano invariati i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili.

Da ultimo, nella risoluzione datata 12 aprile 2012, l’Agenzia stabilisce che le previsioni stabilite con questo documento di prassi acquistano efficacia operativa al prossimo 18 aprile 2012.

**- Riproduzione riservata -**